



U.N.L.A. - ENTE MORALE	
Rama	
Prot. 1033	Cat. BS
Data	7 NOV 2010



ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

FRA

L'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n.217, CF. 80069590588, di seguito denominata U.N.L.A., rappresentata dal Presidente On.le Vitaliano Gemelli, nato a Catanzaro il 27.06.1946,

E

L'Università degli Studi di Salerno, con sede in Fisciano (SA), Via Ponte don Melillo, CF. 80018670655, qui di seguito denominata "Università", rappresentata dal Rettore pro tempore, Prof. Raimondo Pasquino, nato a Santa Caterina dello Ionio (CZ) il 26.08.1943,

PREMESSO

- che l'Unione Nazionale per la Lotta contro l'Analfabetismo, riconosciuta Ente Morale con DPR n.181 dell'11 febbraio 1952, ha per oggetto la promozione dell'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita e lo sviluppo dell'uomo come persona e la sua attiva partecipazione alla vita sociale;
- che, in particolare, lo Statuto dell'U.N.L.A. prevede la promozione, anche mediante intese con le Università, delle seguenti attività:
 - l'istruzione, l'orientamento, l'apprendistato e la formazione professionale;
 - lo sviluppo delle attività di Educazione degli Adulti (EDA);
 - l'aggiornamento dei docenti;
 - l'educazione di tutte le fasce d'età all'impiego del tempo libero;
 - corsi, studi e programmi di livello universitario;
 - il comune interesse delle due istituzioni, ferme restando le proprie specifiche competenze, a collaborare su progetti comuni finalizzati alla promozione dell'educazione e della formazione;

- che il comma 2-bis dell'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall'art.1, comma 22, lettera i) della legge 15 luglio 2009, n.94, subordina il rilascio del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno del 04.06.2010 prevede le modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana, previsto dall'art.9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286;

TUTTO CIO' PREMESSO

**ART.1
OGGETTO DELL'ACCORDO**

Le Parti intendono collaborare al fine di promuovere quanto attenga all'educazione, alla formazione e alla competenza linguistica dell'italiano, lungo l'intero arco della vita, mediante l'attivazione delle azioni volte a migliorare l'apprendimento e la conoscenza della lingua italiana, nonché di quelle volte alla verifica e alla valutazione della conoscenza della stessa.

**ART. 2
OBIETTIVI DELL'ACCORDO**

Le Parti si impegnano:

1. alla promozione e al sostegno di attività didattiche, formative e di ricerca;
2. alla promozione di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca nell'ambito della linguistica;
3. alla realizzazione di iniziative e servizi diretti a favorire le condizioni di studio;
5. al riconoscimento dei percorsi didattici;
6. alla promozione e al supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale con istituzioni nazionali ed internazionali;
7. all'organizzazione di stages e di altre attività formative;
8. alla sperimentazione di tecnologie avanzate nell'ambito delle scienze linguistiche teoriche e applicate e delle altre discipline pertinenti.

**ART. 3
ATTIVITA'**

Le parti si impegnano, oltre a quanto riportato nell'Art. 2 e nell'Art. 4 dello Statuto dell'UNLA, a:

- promuovere e organizzare corsi di lingua italiana seconda a studenti stranieri (Erasmus o regolarmente iscritti nell'università di Salerno), gratuitamente e/o a pagamento, durante l'anno accademico, con il rilascio di crediti formativi;
- promuovere e organizzare corsi di lingua italiana seconda dedicati a cittadini immigrati extracomunitari, gratuitamente e/o a pagamento, con il rilascio delle relative attestazioni;
- produrre attività di Certificazione della conoscenza della lingua italiana CELI (con un proprio Centro di esame, già attivo nell'Università di Salerno);

- promuovere corsi estivi di cultura e lingua italiana seconda (*summer school*) offerta a studenti stranieri e a immigrati;
- provvedere alla formazione degli insegnanti/esaminatori dei corsi di lingua italiana L2 (Master) e degli esami CELI (Certificati di conoscenza della Lingua Italiana) e CIC (Certificati di conoscenza dell'Italiano Commerciale) ai fini della valutazione delle abilità-competenze linguistiche, attraverso seminari e corsi di formazione da svolgersi in Italia e all'estero;
- promuovere progetti di ricerca applicata all'ambito della didattica della lingua italiana seconda e a contribuisce all'aggiornamento scientifico e tecnico dei docenti e dei ricercatori, dei dottorandi e dei collaboratori linguistici e del personale tecnico;
- partecipare a progetti di settore nazionali e internazionali, in collaborazione con organismi e istituzioni pubbliche e private (ad esempio CRUI/MarcoPolo, Confucio,Turandot);
- avviare e sviluppare progetti per la realizzazione di corsi di insegnamento *on-line* nell'ambito dell'insegnamento linguistico;
- organizzare incontri, seminari e conferenze inerenti lo specifico settore indicato;
- promuovere e mantenere rapporti di collaborazione con istituzioni italiane ed estere che si occupino di insegnamento linguistico e di verifica e valutazione delle competenze nelle lingue L2, nonché di Certificazione delle medesime;
- stipulare e gestire le convenzioni finalizzate all'attività di Certificazione di conoscenza della lingua italiana CELI;
- organizzare e gestire una propria pagina Web.

ART. 4

MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

I soggetti firmatari del presente Accordo quadro di collaborazione convengono che la collaborazione debba consistere nello sviluppo coordinato delle attività didattiche e di ricerca riconosciuti di comune interesse.

Si impegnano quindi:

- a tenersi, periodicamente e reciprocamente, informati sulle iniziative di ricerca e didattiche in atto o da avviare e sugli sviluppi delle medesime;
- a cooperare per il riconoscimento di risultati ottenuti nell'ambito delle attività di ricerca e didattica, e per la certificazione della conoscenza della lingua italiana (CELI) per il quale riconoscimento è titolata la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Salerno, che è sede di esame.
- ad esaminare, d'intesa e per quanto riferibile al presente Accordo quadro di collaborazione, ogni altra possibilità di sviluppo congiunto di progetti e programmi di ricerca e di didattica;
- ove le parti ne ravvisino l'opportunità, promuoveranno azioni verso l'esterno atte sia a stimolare una più ampia cooperazione su temi di comune interesse, sia a favorire la divulgazione dei risultati conseguiti o in via di conseguimento.

R.
R.

ART. 5
ORGANIZZAZIONE

Le parti convengono di rinviare ad una successiva convenzione la regolamentazione dell'organizzazione ed del funzionamento della struttura, competente a svolgere le attività oggetto del presente Accordo quadro.

ART. 6
RISERVATEZZA DELL'INFORMAZIONE

Le Parti si impegnano per sé e per i propri dipendenti a garantire la riservatezza delle informazioni, comprese quelle di carattere tecnico scientifico, ricevute nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo quadro di collaborazione.

Detto impegno non sussiste per le informazioni che siano di dominio pubblico al momento della stipula del presente Accordo quadro di collaborazione o lo diventino successivamente per fatto non imputabile ai soggetti firmatari.

ART. 7
SUPPORTI FINANZIARI

Nell'ambito del presente Accordo quadro di collaborazione non sono previsti oneri specifici al fine di sostenere le spese per azioni di coordinamento.

Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenza stampa, seminario, ecc.) inerente l'oggetto e/o lo sviluppo del presente Accordo quadro di collaborazione, l'illustrazione dei risultati e simili, sarà concordata fra le Parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti organizzativi.

ART. 8
DURATA DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Il presente Accordo quadro di collaborazione ha durata di quattro anni, con possibilità di rinnovo espresso.

ART. 9
MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Qualsivoglia modifica al presente accordo dovrà essere concordata, rivestire necessariamente la forma scritta, e controfirmata da persone munite di adeguati poteri di rappresentanza delle parti in questione.

ART. 10
RECESSO

Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo quadro di collaborazione ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di tre mesi. Il recesso o la risoluzione consensuale non incidono sulle parti di Accordo già eseguite.

ART. 11
CONTROVERSIE


Per qualsiasi controversia che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo è competente a decidere il Foro di Salerno.

Letto, confermato e sottoscritto
Salerno, ...15.11.2010...

L'Unione Nazionale per la Lotta contro
l'Analfabetismo

Il Presidente

On.le Vitaliano Gemelli




Vitaliano Gemelli

Università degli Studi Salerno

Il Rettore

Prof. Raimondo Pasquino



Raimondo Pasquino